

**Convenzione
sulla frequenza delle scuole medie superiori
e delle scuole professionali secondarie e superiori
del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano**

richiamate la Convenzione 5 agosto 1994-14 luglio 1994 e le decisioni 24 giugno 1997 (no. 3104) del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e del 3 giugno 1997 (no. 1217) del Governo del Cantone dei Grigioni; ritenuto che le denominazioni concernenti le persone utilizzate nella presente Convenzione si intendono al maschile e al femminile;

il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura¹⁾,

e

il Governo del Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente,

convengono:

Campo di applicazione

Art. 1 ¹La Convenzione disciplina la frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali secondarie e superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Moesano.

²Per quanto non è previsto dalla presente Convenzione fanno stato le norme degli accordi intercantionali che regolano la frequenza dell'Università della Svizzera italiana, della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dell'Alta scuola pedagogica, delle scuole professionali secondarie e superiori.

Ammissione alle scuole medie superiori e alle scuole professionali secondarie e superiori

Art. 2 ¹Gli allievi che hanno frequentato la terza classe della scuola secondaria presso una scuola pubblica del Moesano sono ammessi alle scuole medie superiori del Cantone Ticino, alla Scuola media professionale, alle scuole d'arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d'arte applicata e alla Scuola di diploma senza esame di ammissione a condizione che:

- a) abbiano frequentato regolarmente un curriculum scolastico di nove anni;
- b) abbiano ottenuto nell'attestato scolastico finale la menzione "Può iscriversi alle scuole medie superiori, alla Scuola media professionale, alle scuole d'arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d'arte applicata e alla Scuola di diploma senza esame di ammissione" oppure la menzione "Può iscriversi alla Scuola media professionale, alle scuole d'arti e mestieri quadriennali, alle scuole medie di commercio triennali, alla scuola d'arte applicata e alla Scuola di diploma senza esame di ammissione".

²Tali menzioni significano che il collegio degli insegnanti delle scuole secondarie del Moesano ritiene un allievo idoneo alla frequenza delle citate scuole ticinesi in base alle prestazioni, ai metodi di lavoro e alla sua personalità.

³Gli allievi che non ottengono dette menzioni hanno la possibilità di accedere alle citate scuole ticinesi previo superamento di un esame di ammissione.

⁴Gli allievi del Moesano, in possesso dei requisiti di studio, sono pure ammessi senza restrizioni alle scuole professionali superiori del Cantone Ticino, ad esclusione della Scuola cantonale medico-tecnica (laboratorista medico, tecnico in radiologia medica), per la quale la frequenza è disciplinata dal Governo del Cantone dei Grigioni.

Altri casi

Art. 3 ¹Possono frequentare la scuola media di Castione gli allievi di Monticello (frazione di S. Vittore) che hanno frequentato la scuola elementare di Lumino, così autorizzati dal Municipio di S. Vittore. Il contributo di fr. 4400.-- per allievo è a carico del Comune ed è versato direttamente secondo le modalità previste dagli art. 6 e 7.

²Possono frequentare le scuole speciali del Canton Ticino gli allievi del Moesano, così autorizzati dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente del Cantone dei Grigioni e dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura²⁾ del Cantone Ticino. L'autorizzazione è subordinata ad un accertato bisogno e a un preventivo riconoscimento di spesa da parte del Canton Grigioni.

Collaborazioni

Art. 4 ¹Per agevolare l'avvicinamento dei programmi svolti nelle scuole secondarie del Moesano ai

programmi svolti nelle scuole medie ticinesi vengono organizzati incontri regolari tra i dirigenti scolastici e tra gli insegnanti dei due Cantoni.

²Gli insegnanti e i dirigenti scolastici delle scuole moesane hanno inoltre la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento organizzati dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura³⁾ del Cantone Ticino, secondo modalità da convenire tra i due Dipartimenti.

Contributi

Art. 5 ¹Per ogni allievo residente in un comune del Moesano il Cantone dei Grigioni versa al Cantone Ticino un contributo di

- a) fr. 3300.--, per la frequenza della Scuola di diploma;
- b) fr. 5500.--, per la frequenza del liceo, della Scuola cantonale di commercio e della scuola speciale.

²Per la frequenza di scuole professionali secondarie definite dalla Convenzione intercantonale sui contributi dei cantoni alle spese scolastiche e di formazione nel campo della formazione professionale, del 30 agosto 2001, vale il relativo importo.

³Per la frequenza di scuole professionali superiori, comprese quelle d'indirizzo sanitario o medico-tecnico, definite dall'Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori, del 27 agosto 1998, vale il relativo importo.

Versamenti

Art. 6 Il contributo viene versato alla Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia, alla fine di ciascun anno scolastico, entro il 31 agosto.

Adeguamenti al rincaro

Art. 7 Gli importi di cui agli art. 3 e 5, stabiliti in base all'indice svizzero dei prezzi al consumo (settembre 2002), sono adeguati annualmente al rincaro.

Disdetta

Art. 8 La presente Convenzione può essere disdetta dalle parti con un preavviso di 12 mesi per la fine di un anno scolastico (31 agosto). La prima volta per la fine dell'anno scolastico 2005/06 (31 agosto 2006).

Abrogazione

Art. 9 Sono abrogate la Convenzione 5 agosto 1994-14 luglio 1994 e le decisioni 24 giugno 1997 (no. 3104) del Consiglio di Stato del Cantone Ticino e del 3 giugno 1997 (no. 1217) del Governo del Cantone dei Grigioni.

Entrata in vigore

Art. 10 La presente Convenzione entra in vigore il 1° settembre 2002. Rimane riservata la ratifica da parte del Gran Consiglio del Cantone Ticino.

Bellinzona, 14 maggio 2002

In nome del Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura⁴⁾
Il Consigliere di Stato: Gabriele Gendotti

Coira, 30 aprile 2002

In nome del Governo del Cantone dei Grigioni
Il Dipartimento dell'educazione, della cultura
e della protezione dell'ambiente
Il Consigliere di Stato: Claudio Lardi

Pubblicata nel BU 2002, 406.

Note:

- 1) Denominazione modificata in «Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport» DE del

9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

2) Denominazione modificata in «Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport» DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

3) Denominazione modificata in «Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport» DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

4) Denominazione modificata in «Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport» DE del 9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.